



Patto di collaborazione tra il Comune di Brescia - Area Tutela Ambientale, Verde, sostenibilità e protezione civile - Settore Verde, Parchi e Reticolo idrico e FONDAZIONE BOBO ARCHETTI ONLUS per la gestione condivisa di locali accessori alla ex polveriera e di alcune aree site in Valle di Mompiano inserite nel Parco delle Colline.

fra

- il Comune di Brescia rappresentato dal dott. agr. Graziano Lazzaroni, dirigente Responsabile del Settore Parco Verde Parchi e Reticolo Idrico e Direttore del Parco delle Colline, domiciliato per le funzioni presso la sede comunale in Brescia Piazza della Loggia n. 1

Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177

- La Fondazione Bobo Archetti Onlus rappresentato dal Vicepresidente Sig. Luciano Reboldi, domiciliato per le funzioni presso la sede in Brescia via Valle di Mompiano 182

Codice fiscale 9817378178

Art. 1 - Obiettivi del patto di collaborazione

Il presente patto ha per obiettivo l'attività di gestione condivisa di alcune aree site in Valle di Mompiano esterne al perimetro della ex polveriera inserite nel Parco delle Colline. In particolare il patto persegue azioni di:

- recupero e mantenimento dei locali accessori al fabbricato della ex caserma (150 m2) individuato al Fg. 50 mapp. 29 come da tavola 1 in allegato, quale punto informativo e di presidio del Parco delle Colline, nonché magazzino per deposito attrezzature per la manutenzione delle aree
- realizzazione delle infrastrutture minime a servizio dell'area della ex polveriera (Energia Elettrica, Acqua ed illuminazione della strada di proprietà comunale) come da tavola 2 allegata;
- cura costante e continuativa della proprietà comunale denominata "ArteValle" individuata al Fg. 50 mapp. 28, 31, 33, 40 come da tavola 3 in allegato;
- gestione condivisa dei boschi della Fondazione a fini sperimentali funzionali al miglioramento forestale del Parco delle Colline.

Art. 2 - Durata

Il presente accordo avrà durata di otto anni, dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato a mezzo di nuovo patto di collaborazione.

Art. 3 - Modalità d'azione, reciproci impegni

Il patto, in attesa della definizione della destinazione della ex polveriera, si pone l'obiettivo di riqualificare e gestire alcune aree al fine di consentirne la fruizione da parte dei cittadini garantendone il presidio e la sicurezza.

A tal scopo la Fondazione si impegna a:

1. provvedere al recupero e mantenimento di parte (150 m²) del fabbricato della caserma al piano terra della ex olveriera Foglio 50 Mappale 29 (ora in stato di abbandono), per attività sinergiche al patto quali l'istituzione di un punto informativo del Parco delle Colline e un deposito per le attrezzature necessarie alla manutenzione territoriale. In seguito al recupero verranno concordate con il Parco delle Colline i tempi e le modalità di apertura dello spazio al pubblico. Tale intervento di recupero dovrà mantenere una destinazione pubblica;
2. collaborare con il Comune per l'infrastrutturazione minima dell'area della ex polveriera mediante la realizzazione delle reti tecnologiche. Tale attività sarà definita tramite specifico accordo operativo tra Comune e Fondazione;
3. provvedere alla cura e mantenimento con sfalcio e decespugliamento e pulizia dell'area espositiva artistica denominata ArteValle di cui al Fg. 50 mapp. 28, 31, 33, 40;
4. mettere a disposizione le proprietà boschive della Fondazione, costituite da circa 30 ettari, prossime alle proprietà comunali, per compiere attività sperimentali di miglioramento forestale in collaborazione con il Parco delle Colline. Tali attività sperimentali potranno essere realizzate anche attraverso richieste di finanziamento ad Enti e Fondazioni operanti in materia ambientale.

Le attività di cui sopra a carico della Fondazione potranno essere realizzate sia direttamente che tramite l'affidamento a terzi, purché la loro azione sia coerente con gli scopi istituzionali della Fondazione. La Fondazione si impegna a comunicare al Comune l'eventuale affidamento a terzi delle attività che comunque dovranno essere realizzate conformemente alle previsioni del presente patto.

Il Comune si impegna a:

1. concedere in uso per anni 8 a titolo gratuito, di parte del fabbricato identificato al Foglio 50 Mappale 29, per attività sinergiche al patto quali istituzione di un punto informativo del Parco delle Colline e deposito per attrezzature necessarie alla manutenzione territoriale.
2. collaborare con la Fondazione per l'infrastrutturazione minima dell'area della ex polveriera mediante la realizzazione di reti tecnologiche. L'attività sarà definita mediante specifico accordo operativo, successivo alla sottoscrizione del patto tra Comune di Brescia e Fondazione;
3. mettere a disposizione le competenze dei tecnici del Parco delle Colline, dipendenti del Comune, per la progettazione e la predisposizione degli interventi condivisi nelle aree boschive di proprietà della Fondazione, in modo da garantirne la coerenza con gli analoghi progetti del Parco e la possibilità che diventi un modello da riproporre anche ad altre proprietà del territorio del Parco.

Art. 4 - Modalità di fruizione collettiva

L'attività di recupero e mantenimento del fabbricato quale futuro punto informativo del Parco delle Colline nonché quale deposito per le attrezzature per la manutenzione degli spazi aperti favorirà la fruibilità di questa porzione del Parco delle Colline e potrà incrementare le attività divulgative e promozionali del Parco stesso. La manutenzione dell'area espositiva denominata "ArteValle" consentirà una fruizione più accessibile e sicura della medesima da parte della cittadinanza. La sperimentazione di tecniche di lotta fitosanitaria e di miglioramento boschivo sulle proprietà della Fondazione potrà fornire indicazioni utili alla gestione di altri boschi del Parco delle Colline.

Art. 5 - Strumenti di coordinamento

Per garantire il necessario coordinamento e monitoraggio dello stato di avanzamento del Patto, la Fondazione individuerà un referente (Supervisore) ed un eventuale sostituto che si interfacerà con il Comune, ed in particolare con i referenti del Parco delle Colline.

Art. 6 - Responsabilità, danni e garanzie

La Fondazione non potrà realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene. La realizzazione di interventi di manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili o di spazi aperti e la loro programmazione è comunque subordinata all'approvazione preventiva da parte del Comune, al rispetto delle vigenti norme in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, di realizzazione esecuzione e collaudo di opere pubbliche, all'ottenimento dei titoli abilitativi richiesti ed all'assolvimento dei vigenti obblighi in materia assicurativa e di sicurezza; la spesa e la cura per l'assolvimento ai predetti obblighi è a carico della Fondazione.

La realizzazione dei predetti interventi di manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili o di spazi aperti è ammessa unicamente da parte di soggetti che per struttura, organizzazione, e capacità tecnico-finanziaria diano garanzie idonee di rispetto delle normative vigenti e di assolvimento alla complessità degli obblighi ivi previsti.

Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, saranno preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di:

- a) ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine;
- b) garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

La Fondazione dovrà presentare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi limitatamente alle attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni di cui al presente patto, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

La Fondazione risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Art. 7 - Divulgazione, monitoraggio e rendicontazione

Sarà data pubblicità del patto a mezzo di conferenza stampa congiunta. Al termine dell'attività di ogni anno la Fondazione dovrà produrre report riguardante le attività eseguite, nonché le risorse umane impiegate. Il Comune, verificherà nel corso della durata del patto la correttezza delle attività previste ed eseguite nell'ambito del presente.

Art. 8 - Conclusione della collaborazione, diritti


Al termine degli interventi la Fondazione consegnerà un report riepilogativo delle attività eseguite ogni anno a rendicontazione dei lavori eseguiti. Nel caso in cui la Fondazione o il Comune concludessero anticipatamente il Patto di collaborazione nulla avranno da pretendere reciprocamente in merito alla valorizzazione dei lavori eseguiti o all'uso concesso.

Art. 9 - Modifiche agli interventi concordati

Eventuali modifiche agli interventi dovranno essere condivise tra le parti con nota scritta.


Brescia, lì 28 agosto 2017

Per il Comune di Brescia
Il Responsabile del Settore
Verde parchi e Reticolo Idrico
Direttore del parco delle Colline
Dott. Agr. Graziano Lazzaroni






Per La Fondazione Bobo Archetti
Il vicepresidente
Luciano Reboldi


"BOBOARCHETTI" Fondazione Onlus
Via Valle di Mompiano, 182
25133 BRESCIA
email: info@boboarchettifondazione.org
Pec: boboarchettifondazione@legalmail.it



TAV.1
PERTINENZE EX CASERMA







2 Foglic